

AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA
IL RESPONSABILE
VALERIO BONFIGLIOLI

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI NELLA
SEGNATURA ALLEGATA
REG/PG/2026/ 0315415.U DEL 27/03/2026

Invio mezzo PEC

C.a. -----

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla necessità di nominare il collaudatore da terna (Rif. int. n. 370).

Con riferimento alla richiesta di parere acquisita agli atti al prot. n. -----E, con la quale Codesta Struttura tecnica chiede chiarimenti in merito alla nomina del collaudatore di un'opera da una terna ai sensi dell'art. 67 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001. In particolare, viene chiesto se la *previsione normativa sia riconducibile o meno anche ai casi in cui:*

- 1) *committente e costruttore esistano entrambi, e siano due diverse imprese / persone giuridiche che abbiano come legale rappresentante la stessa persona fisica;*
- 2) *il committente esista, e sia persona fisica legale rappresentante del costruttore / persona giuridica.*

Viene inoltre chiesto, in caso di risposta affermativa, *quali comportamenti devono adottare le strutture territorialmente competenti in materia sismica nei confronti dei costruttori o altri soggetti che non adempiono a tale obbligo (istruttoria di completezza e regolarità formale della pratica, eventuali adempimenti penali?);*

Visto l'art. 67, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, che dispone in merito al collaudo statico, e di seguito testualmente riportato "*Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore*";

Visto inoltre quanto generalmente disposto per il collaudo statico dal sopra richiamato art. 67 del DPR n. 380/2001, per cui, in tutti gli altri casi (ovvero al di fuori del caso specifico riportato al comma 4), il collaudo deve essere eseguito da un tecnico, scelto dal committente, *che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera* (comma 2);

Considerato che la finalità della norma di cui al comma 4, art. 67 del DPR 380/2001 sopra citato appare quella di garantire la terzietà e l'indipendenza del collaudatore rispetto all'esecutore dei lavori nell'ottica del superiore interesse pubblico alla sicurezza delle

costruzioni; tale terzietà risulta in generale garantita quando committente ed esecutore sono due figure distinte e contrapposte mentre rischia di venir meno quando le due figure coincidono al di là della separazione formale dei due soggetti;

La scrivente Area, conformemente alla propria prassi amministrativa costante,

È DEL PARERE

che, per i casi esposti nel quesito, ovvero:

- committente e costruttore distinti ma con il medesimo rappresentante legale,
- committente e costruttore distinti con il committente che è il legale rappresentante del costruttore,

pur non ritenendoli perfettamente aderenti a quanto espressamente riportato al comma 4, art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 (committente coincidente con il costruttore), sia auspicabile che la nomina del collaudatore avvenga attraverso la designazione di una terna tra cui scegliere, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse tra collaudatore e costruttore analoghe a quelle espressamente previste dalla stessa normativa nazionale, in conformità con la ratio legis sottesa alle suddette disposizioni.

Tuttavia, in assenza di un'interpretazione giuridica formale del contenuto dell'art. 67 c. 4 del T.U., si ritiene non possibile esprimersi sulle conseguenze della mancata nomina del collaudatore da terna.

Cordiali saluti

Ing. Valerio Bonfiglioli

(documento firmato digitalmente)

SM/AnB